



Consiglio di Stato

Il Presidente

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 15, comma 5, che attribuisce al Presidente del Consiglio di Stato le competenze demandate agli organi di Governo, e l'articolo 19, che reca le disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTO il CCNL della dirigenza dell'Area 1 - quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, ed in particolare l'art. 20 in tema di conferimento degli incarichi dirigenziali;

VISTA la delibera della Corte dei conti n. 6/2006/P Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, che qualifica il decreto del Ministro contenente i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali "direttiva generale per l'indirizzo e lo svolgimento dell'azione amministrativa, di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), della legge 14 gennaio 1994, n. 20";

VISTA la circolare n. 10 in data 19 dicembre 2007 del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione riguardante i criteri per l'affidamento, il mutamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, la loro durata e la valutazione dei dirigenti;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ed in particolare l'art. 9, comma 32, in tema di scadenza degli incarichi dirigenziali anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia d'inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 36, in data 19 maggio 2015, recante il "Codice di comportamento del personale della Giustizia amministrativa";

VISTO il decreto legge n. 168 del 31 agosto 2016, convertito nella legge 25 ottobre 2016 n. 197, ed in particolare l'art. 9 che ridetermina, secondo la tabella "A" allegata al decreto la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 9 del 29 gennaio 2018, registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2018, reg. 1 f. 331;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 41 del 26 febbraio 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 27 marzo 2019, f. 648, di rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo, anche con qualifica dirigenziale, della Giustizia amministrativa;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, l'art. 87, comma 4 e 5, nella parte in cui si prevede, rispettivamente, che gli Organi di rilevanza costituzionale adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al predetto art. 87, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, e si consente di svolgere in via telematica i procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali;

VISTO l'art. 22, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, nella parte in cui prevede, fra l'altro, l'incremento di n. 3 unità della dotazione organica del personale dirigenziale di seconda fascia della Giustizia amministrativa;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, stipulato in data 9 marzo 2020, ed in particolare gli artt. 43 e 45 in tema di procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali, definibili in sede di confronto con le Organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che la procedura di conferimento degli incarichi dirigenziali è direttamente funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico in materia di esercizio delle funzioni amministrative;

RITENUTO di dover dettare i criteri per l'affidamento, l'avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 43, lett. h) e 45 del CCNL del personale dell'Area Funzioni centrali, secondo principi di trasparenza, assicurando il rispetto delle previsioni di legge contenute nell'art. 19, del d. lgs. n. 165/2001, con riferimento, per quanto concerne la procedura, alla preventiva conoscibilità delle posizioni dirigenziali disponibili ed alla preventiva acquisizione della disponibilità dei soggetti interessati e, per quanto attiene ai criteri, alle attitudini e capacità professionali, ai risultati conseguiti in precedenza ed alla relativa valutazione di *performance* individuale, alle specifiche competenze organizzative possedute, alle esperienze di direzione attinenti all'incarico;

SENTITE le Organizzazioni sindacali di settore nell'ambito del confronto di cui all'art. 5 del CCNL del personale dell'Area Funzioni centrali per il triennio 2016-2018;

DECRETA

Art. 1 Principi generali

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano – ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 45 del CCNL del personale dell'Area Funzioni centrali stipulato in data 9 marzo 2020, di seguito “CCNL” – le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di prima e di seconda fascia presso gli uffici della Giustizia amministrativa.
2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti in relazione alle esigenze del migliore funzionamento delle strutture amministrative dei vari settori della Giustizia amministrativa, ponendo il dirigente al centro del processo di valorizzazione della sua persona e della sua capacità professionale, in armonia con le dinamiche di ottimizzazione delle risorse e di incremento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.

3. Tutti i dirigenti appartenenti al ruolo della Giustizia amministrativa hanno diritto ad un incarico. Per i dirigenti ai quali non sia possibile affidare la titolarità di uffici dirigenziali, si applica il comma 10 dell'art. 19, del d. lgs. n. 165/2001. Il conferimento dell'incarico avviene previo confronto con il dirigente in ordine alla determinazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, alla definizione degli obiettivi e dell'oggetto del provvedimento, nonché ai risultati da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani ed ai programmi definiti dall'organo di vertice ai sensi dell'art. 45 del CCNL;
4. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato con provvedimento del Segretario generale della Giustizia amministrativa o del Presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente per gli incarichi di seconda o di prima fascia. Il provvedimento individua l'oggetto, la durata e gli obiettivi da conseguire, avuto riguardo anche ai piani ed ai programmi definiti con gli atti di indirizzo del Presidente del Consiglio di Stato e/o del Segretario generale. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto di individuale di lavoro con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 24, del d. lgs. n. 165/2001 nonché di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, è definito il corrispondente trattamento economico fisso e accessorio.
5. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti sulla base dei criteri e con le modalità indicate all'art. 2, avendo cura di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire e tenendo conto anche della disponibilità manifestata dagli interessati e dell'esigenza di garantire le pari opportunità.
6. Ai fini del conferimento degli incarichi occorre tener conto del principio generale della rotazione, quale misura di prevenzione della corruzione e, nel contempo, strumento volto a favorire l'arricchimento professionale dei singoli dirigenti.
7. L'attuazione della clausola della salvaguardia economica, nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 54 del CCNL;
8. Tutti gli incarichi sono conferiti a tempo determinato e possono essere rinnovati. La durata degli stessi è correlata agli obiettivi prefissati e non può essere inferiore a tre anni né superiore a cinque anni. Per gli incarichi di cui all'art. 19, comma 6, del citato d. lgs. n. 165/2001 la durata è stabilita dal decreto legislativo medesimo;
9. L'Amministrazione adotta procedure dirette a consentire il tempestivo affidamento e/o rinnovo degli incarichi dei dirigenti al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni stesse.

Art. 2

Criteri per il conferimento degli incarichi

1. Con riferimento alla normativa citata in premessa, nonché alle disposizioni del vigente CCNL, il conferimento degli incarichi dirigenziali avviene, previa pubblicazione dei posti vacanti, nel rispetto, oltre che della previsione dell'art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001, anche dei seguenti criteri:
 - a) specifiche competenze organizzative possedute in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni connesse all'incarico, nonché esperienze di direzione, anche all'estero, attinenti al medesimo;
 - b) attitudini e capacità professionale del singolo dirigente, avuto riguardo al percorso formativo dell'interessato rilevato dal *curriculum vitae* e dal fascicolo personale, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Presidente del Consiglio di Stato e/o del Segretario generale;

- c) risultati conseguiti dal dirigente nei precedenti incarichi e relative valutazioni di *performance* individuale;
 - d) rotazione degli incarichi, con particolare riferimento alle aree a più elevato rischio corruzione, la cui applicazione è finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi, anche al fine di favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti. In occasione di processi di riorganizzazione, il principio di rotazione può essere temperato con il principio di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa, tenendo conto delle peculiari professionalità acquisite dai dirigenti in specifici ambiti e settori di attività.
2. Ai fini del conferimento degli incarichi di direzione di livello dirigenziale generale, nel quadro dei criteri richiamati al comma 1, la valutazione delle attitudini e della professionalità dell'interessato è commisurata, in particolare, al livello ed alle competenze specifiche dell'incarico da conferire, tenendo conto del ventaglio delle attribuzioni della direzione generale di riferimento, quali risultano dal regolamento di organizzazione degli uffici della Giustizia amministrativa, di cui al predetto d.P.C.S. n. 9 del 29 gennaio 2018.

Art. 3

Conferimento degli incarichi ai nuovi assunti

1. Il conferimento degli incarichi a dirigenti di nuova nomina deve tener conto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), nonché della posizione occupata nella relativa graduatoria di merito.
2. Le posizioni dirigenziali da attribuire a dirigenti di nuova nomina vengono individuate e messe a disposizione, al fine di poter consentire loro di esprimere le preferenze, solo dopo aver effettuato un interpello diretto a tutti i dirigenti già in servizio.
3. Il conferimento di nuovi incarichi, ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del d. lgs. n. 165/2001, è effettuato previa verifica, mediante interpello, dell'insussistenza o indisponibilità di professionalità interne.

Art. 4

Pubblicità delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 45, comma 3, del CCNL, pubblica sui siti internet ed intranet della Giustizia amministrativa l'elenco degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti.
2. La pubblicità e l'aggiornamento dei predetti dati avviene con cadenza almeno semestrale.

Art. 5

Il conferimento degli incarichi dirigenziali

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del d. lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso (c.d. interpello) sul sito Intranet e mediante singola comunicazione mail, i posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica e i criteri di scelta. Acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
2. L'interpello costituisce pertanto, da un lato, uno strumento che fornisce all'Amministrazione elementi conoscitivi utili ad operare scelte meditate ed efficaci, trasparenti e motivate, dall'altro, una modalità attraverso la quale i dirigenti sono messi in condizione di manifestare il proprio interesse e la propria disponibilità a ricoprire gli incarichi disponibili.

3. La procedura di interpello consente, altresì, all'Amministrazione, accertata l'eventuale insussistenza o l'indisponibilità delle professionalità richieste per l'attribuzione dell'incarico tra i dirigenti di ruolo della Giustizia amministrativa, di valutare se ricorrere a professionalità esterne al ruolo della dirigenza con le modalità ed i limiti percentuali previsti dal quadro normativo e contrattuale vigente.

Art. 6

La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia

1. La procedura si articola in due fasi. La fase 1, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 19, comma 4, d. lgs. n. 165/2001, è rivolta esclusivamente ai dirigenti del ruolo dell'Amministrazione. Qualora, all'esito della medesima, non sia stato possibile conferire il posto di funzione – ferme restando le disposizioni di settore riguardanti la provvista di personale mediante il concorso pubblico - è attivata la fase 2, volta al reclutamento del dirigente dall'esterno.

Fase 1

- a) l'Ufficio del personale amministrativo e dell'organizzazione pubblica, a firma del Presidente del Consiglio di Stato, l'atto di interpello, riferito alle vacanze delle posizioni dirigenziali, nel sito intranet dell'Amministrazione, trenta giorni prima della scadenza naturale dell'incarico e comunque al massimo entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta disponibilità, nonché attende agli adempimenti previsti dall'art. 5;
- b) gli interessati presentano richiesta di conferimento dell'incarico nel termine previsto nell'interpello;
- c) entro i 10 giorni successivi, il Segretario generale della Giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato e con il Segretario delegato per i Tar, valuta l'idoneità tecnica dei candidati che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, utilizzando in tal senso i *curricula* pubblicati sul sito dell'Amministrazione;
- d) il Presidente del Consiglio di Stato, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Segretario generale, opera la scelta del dirigente;
- e) il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale, procede al conferimento dell'incarico e stipula, con il dirigente incaricato, il contratto individuale di lavoro che regola il trattamento economico relativo all'incarico.

All'esito della procedura sopra richiamata, in caso di mancata copertura del posto di funzione, il Segretario generale della Giustizia amministrativa, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del d. lgs. n. 165/2001, assicura la continuità dell'azione amministrativa presso la direzione generale momentaneamente priva di titolare. Tanto, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva di mobilità, ai sensi dell'art. 30, del d. lgs. n. 165/2001, per il reclutamento dall'esterno di dirigente proveniente da altra Pubblica amministrazione.

Fase 2

- a) l'Ufficio per il personale amministrativo pubblica sul sito internet dell'Amministrazione il bando di mobilità, a firma del Presidente del Consiglio di Stato, volto al reclutamento dall'esterno di dirigenti di prima e di seconda fascia appartenenti ai vari Comparti. Il bando prevede l'indicazione dei posti vacanti all'esito della fase 1, i criteri della selezione di cui all'art. 2, commi 1, ad eccezione della lett. d), e 2, nonché criteri di dettaglio. Prevede

altresì la nomina di una Commissione composta dai vertici dell'Amministrazione preposta alla selezione dei candidati e da un funzionario verbalizzante;

- b) la Commissione, alla luce dei criteri *sub a)*, valuta i *curricula* dei candidati, li convoca per un colloquio conoscitivo e formula una graduatoria di merito dei candidati maggiormente idonei a ricoprire il posto (o i posti) di funzione;
- c) l'Ufficio per il personale amministrativo, riscontrata la documentazione agli atti della procedura, pubblica la graduatoria sul sito internet della Giustizia amministrativa e provvede agli adempimenti preliminari al passaggio per mobilità del nuovo dirigente nel ruolo dell'Amministrazione.

Art.7

La procedura per il conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia

1. La procedura si articola in due fasi. La fase 1 è rivolta esclusivamente ai dirigenti del ruolo dell'Amministrazione. Qualora, all'esito della medesima, non sia stato possibile conferire il posto di funzione – ferme restando le disposizioni di settore riguardanti la provvista di personale mediante il concorso pubblico ed il corso concorso presso la SNA - è attivata la fase 2, volta al reclutamento del dirigente dall'esterno.

Fase 1

- a) l'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione pubblica, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa, l'atto di interpello, riferito alle vacanze delle posizioni dirigenziali, nel sito intranet dell'Amministrazione, trenta giorni prima della scadenza naturale dell'incarico e comunque al massimo entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuta disponibilità, nonchè attende agli adempimenti previsti dall'art. 5;
- b) i dirigenti interessati presentano richiesta di conferimento dell'incarico nel termine previsto nell'interpello;
- c) entro i 10 giorni successivi, il Segretario generale della Giustizia amministrativa, d'intesa con il Segretario delegato per il Consiglio di Stato, con il Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali e con il Direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali valuta l'idoneità tecnica dei dirigenti che hanno manifestato la disponibilità a ricoprire l'incarico, sulla base dei criteri generali di cui all'art. 2, comma 1, utilizzando in tal senso i *curricula* pubblicati sul sito dell'Amministrazione;
- d) il Segretario generale della Giustizia amministrativa adotta il provvedimento motivato di affidamento dell'incarico;
- e) il Direttore generale delle risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali sottoscrive con il dirigente il contratto a tempo determinato che disciplina il trattamento economico correlato all'incarico.

All'esito della procedura sopra richiamata, in caso di mancata copertura di uno o più posti dirigenziali di seconda fascia, il Segretario generale della Giustizia amministrativa, dopo aver previamente acquisito la disponibilità di uno o più dirigenti del ruolo dell'Amministrazione interessati, conferisce ad *interim* i posti di funzione, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa nelle sedi momentaneamente prive di titolari. Tanto, nelle more dell'espletamento della procedura selettiva di mobilità, ai sensi dell'art. 30, del d. lgs. n. 165/2001, per il reclutamento dall'esterno di dirigenti provenienti da altre Pubbliche amministrazioni.

Fase 2

- a) l'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione pubblica, sul sito internet dell'Amministrazione, il bando di mobilità, a firma del Segretario generale della Giustizia amministrativa, volto al reclutamento dall'esterno di dirigenti di seconda fascia appartenenti ai vari Comparti. Il bando prevede l'indicazione dei posti vacanti all'esito della fase 1, i criteri della selezione di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 2, nonché criteri di dettaglio. Prevede altresì la nomina di una Commissione, preposta alla selezione dei candidati, composta dai vertici dell'Amministrazione e da un funzionario in qualità di verbalizzante.
- b) la Commissione, alla luce dei criteri *sub a)*, valuta i *curricula* dei candidati, li convoca per un colloquio conoscitivo e formula una graduatoria di merito dei candidati maggiormente idonei a ricoprire il posto (o i posti) di funzione;
- c) l'Ufficio per il personale amministrativo e l'organizzazione, riscontrata la documentazione agli atti della procedura, pubblica la graduatoria sul sito internet della Giustizia amministrativa e provvede agli adempimenti preliminari al passaggio per mobilità del nuovo dirigente nel ruolo dell'Amministrazione.

Art. 8

Rinnovo dell'incarico. Risoluzione consensuale del rapporto

1. L'incarico di funzione dirigenziale è rinnovabile, ai sensi dell'art. 45, comma 6, del CCNL, a meno che sia imputabile al dirigente il mancato raggiungimento degli obiettivi ovvero l'inosservanza delle direttive impartite, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con i criteri e le procedure di cui all'art. 21, del d.lgs. n.165/2001. In caso di rinnovo, non si applica la procedura di cui all'art. 11.
2. Salvo quanto previsto dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, è fatta salva comunque la risoluzione consensuale del rapporto.
3. Ferme restando le procedure di mobilità previste dagli artt. 30 e seguenti del d.lgs. n.165/2001, il dirigente, che abbia chiesto l'attribuzione di un diverso incarico disponibile nell'ambito della propria amministrazione e la medesima l'abbia negato, decorsi due anni dal conferimento dell'incarico ricoperto, ha la facoltà - ai sensi dell'art. 34, comma 2, del CCNL dell'Area 1 del 21 aprile 2006 - di transitare, in presenza della relativa vacanza organica, nei ruoli di un'altra amministrazione pubblica disponibile al conferimento di un incarico. Il nullaosta dell'amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di quattro mesi.

Art. 9

Avvicendamento e revoca degli incarichi

1. L'avvicendamento negli incarichi tra i dirigenti in servizio avviene al termine del periodo dell'incarico stesso, salvo la motivazione di cui alla lett. d), sulla base dei seguenti elementi:
 - a) motivate e pubblicizzate ragioni organizzative e gestionali, sentiti i dirigenti interessati;
 - b) valutazioni delle attitudini e delle capacità professionali oggettivamente verificate;
 - c) risultati conseguiti nello svolgimento di precedenti funzioni dirigenziali in relazione all'incarico da conferire;
 - d) richiesta del dirigente interessato di assegnazione di posto vacante, tramite nuova stipulazione di atto di incarico.
2. Ove, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non si intenda confermare l'incarico conferito al dirigente, ancorché in assenza di una valutazione negativa, al medesimo dirigente si conferisce un altro incarico,

anche di valore economico inferiore. Resta ferma, in tal caso, l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 54 del CCNL

3. La revoca anticipata, rispetto alla scadenza, può avere luogo, ai sensi dell'art. 20, comma 6, del CCNL dell'Area 1 del 21 aprile 2006, solo per motivate ragioni organizzative e gestionali, per ragioni connesse a fatti disciplinarmente rilevanti e per incompatibilità ambientale, nonché a seguito dell'accertamento dei risultati negativi di gestione o della inosservanza delle direttive impartite ai sensi dell'art. 21, del d. lgs. n.165/2001.
4. In materia di conferimento di incarichi dirigenziali sono fatti salvi i principi vigenti in caso di revoca del comando o del distacco dei dirigenti appartenenti al ruolo dirigenziale dell'Amministrazione, nonché le disposizioni di cui al CCNQ quadro del 4 dicembre 2017, come modificato ed integrato dal CCNQ del 19 dicembre 2019 di ripartizione dei distacchi e dei permessi fra le associazioni sindacali rappresentative nei comparti e nelle aree di contrattazione nel triennio 2019-2021, in particolare l'art. 20 sulla tutela del dirigente sindacale.

Art. 10

Ristrutturazione e riorganizzazione dell'Amministrazione

1. Nell'ipotesi in cui il processo di ristrutturazione e/o riorganizzazione dell'Amministrazione determini la decadenza degli incarichi dirigenziali conferiti sulla base del previgente assetto, l'Amministrazione promuove specifico interpello, da pubblicarsi sul sito intranet della Giustizia amministrativa, individuando gli incarichi dirigenziali per i quali sussista l'interesse pubblico alla immediata copertura, fra quelli previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente, nell'aderire all'interpello, indica in ordine di preferenza tutti gli incarichi di cui al comma 1, oggetto di interpello.

Art. 11

Conferimento di incarichi ad *interim*

1. Il conferimento di un incarico ad *interim* è disposto dal Segretario generale della Giustizia amministrativa, ha carattere eccezionale e temporaneo e deve essere motivato.
2. L'*interim* può essere conferito per motivate esigenze organizzative e funzionali, nelle more dell'attribuzione della titolarità del posto di funzione, ed in caso di malattia del dirigente con prognosi iniziale superiore a trenta giorni, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa nella sede momentaneamente vacante. In caso di sostituzione, il dirigente conserva il diritto ad un posto di funzione nella Giustizia amministrativa.
3. L'incarico ad *interim* deve avere una durata certa, rapportata al tempo ragionevole e necessario al compimento delle procedure per la provvista dall'esterno del dirigente. La procedura per il suo conferimento è effettuata nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 2, tenendo altresì conto delle seguenti priorità:
 - titolarità di un incarico dirigenziale che abbia ad oggetto materie affini a quelle contenute nell'incarico da conferire, salvo diverse e motivate esigenze di funzionalità;
 - pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.
4. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, di norma al dirigente potrà essere attribuito un solo incarico ad *interim*.

Art. 12
Controlli e pubblicità

1. Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo secondo le vigenti disposizioni in materia e pubblicato sui siti intranet e internet della Giustizia amministrativa.

Roma, 26 maggio 2020